

**ALLEGATO \_\_A\_\_                      RELAZIONE**

I prelievi venatori in regime di deroga, regolamentati a livello comunitario da quasi trent'anni dalla *Direttiva 409/79/CEE* (ora sostituita dalla *Direttiva 2009/147/CE*), sono sempre stati a livello nazionale oggetto di opposizione preconcepita e quindi, sino a qualche anno fa, sostanzialmente ignorati a livello di recepimento e regolamentazione. Con l'avvento della pertinente legge quadro nazionale n.221/2001 si è finalmente iniziato un percorso di "recupero" dell'ordinamento interno rispetto a quello più evoluto dei partner europei, percorso che si è andato caratterizzando per l'emanazione di disposizioni applicative/esecutive da parte delle Regioni, le quali, pur penalizzate dall'interruzioni delle funzioni di supporto dell'I.S.P.R.A. (causata da riscontri non favorevoli forniti dagli uffici comunitari in ordine alla metodologia di calcolo della "piccola quantità" adottata dall'Istituto Nazionale), hanno cercato di realizzare un forte coordinamento gestionale nell'ambito del tavolo tecnico attivato presso la Conferenza Stato-Regioni.

Nei primi anni di applicazione della citata legge quadro nazionale si è dovuto affrontare il problema causato da incertezze interpretative su taluni contenuti della legge medesima, le quali hanno determinato, "a cascata", situazioni diffuse di non corretto recepimento della Direttiva e quindi l'avvio di procedure di infrazione sia a carico della legge 221/2001 sia delle leggi regionali di recepimento. Oggetto di rilievo negativo era soprattutto la connotazione di "ordinarietà" dei prelievi, che si riteneva di desumere da disposizioni autorizzative a carattere pluriennale (*per la Regione Veneto: legge quadro regionale n.13/2005*) ancorché assistite da precisi, rigorosi meccanismi di riscontro tecnico-scientifico a cadenza annuale.

Ha quindi fatto seguito una fase di interlocuzione con i competenti Uffici comunitari nell'ambito della quale, anche sulla base dell'apporto fondamentale fornito dalla Guida interpretativa sulla Direttiva Uccelli messa a punto dalla Commissione Europea nonché supportati da una giurisprudenza della Corte di Giustizia che riconosce nella caccia uno degli utilizzi di cui all'articolo 9, paragrafo 1 lettera c della Direttiva (*si cita, al riguardo, la Sentenza 16 ottobre 2003 nel procedimento C-182/02*), si è preso atto dei contenuti di un intervento emendativo ritenuto idoneo a superare i rilievi, rivelatisi insuperabili, formulati dalla Commissione europea a carico della richiamata legge quadro regionale. Fondamentali, sotto i profili di merito, risultano il carattere non più pluriennale dell'atto di autorizzazione ed il sistema di monitoraggio positivamente sperimentato dalla Regione Veneto che consente di rispettare il carnere regionale massimo autorizzato.

E' sulla base di dette premesse che viene autorizzata, nei limiti di cui all'Allegato A, l'applicazione per la stagione venatoria 2010-2011 del regime di deroga previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della *Direttiva 2009/147/CE* del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (ex *Direttiva 79/409/CE*) concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in conformità a quanto disposto dalla legge 3 ottobre 2002, n.221 e in attuazione e secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 12 agosto 2005, n.13 e successive modifiche ed integrazioni.

Si evidenzia, al riguardo, che l'applicazione per la stagione venatoria 2010-2011 delle disposizioni di cui alla presente legge consente, nel rispetto di condizioni applicative e di controllo assai rigide, di sottoporre ad un limitato prelievo specie che risultano in buono stato di conservazione ma non sono inserite negli elenchi delle specie cacciabili in Italia, in tal modo conseguendosi congiuntamente, fermo restando beninteso il carattere non ordinario dei prelievi in deroga, un sia pur modesto soddisfacimento di una "domanda venatoria" fortemente legata alle tradizioni culturali venete ed una tendenziale diminuzione della pressione venatoria sulle specie "ordinariamente cacciabili".

Si sottolinea il fatto che il rispetto dei massimali di prelievo per specie stabiliti dall'Allegato A è garantito dal sistema di monitoraggio quindicinale già sperimentato con successo dalla Regione Veneto. Detto sistema, la cui congruità è stata a suo tempo pienamente riconosciuta dai competenti Uffici comunitari, ha consentito, sulla base di una pronta e responsabile adesione del mondo venatorio, non solo di preconstituire riscontri convincenti nell'ambito della citata procedura di infrazione, ma anche di raccogliere dati statistici relativi ai prelievi che consentiranno in futuro di attivare una vera e propria banca dati.

Il disegno di legge si compone di due articoli e due allegati.

L'articolo 1, comma primo, dispone l'attivazione nel Veneto del regime derogatorio di cui all'articolo 9, paragrafo 1 lettera c della Direttiva n.2009/147/CE limitatamente alla stagione venatoria 2010-2011. L'articolo chiarisce che detto regime soggiace, a livello di ordinamento nazionale, alle disposizioni di cui alla legge quadro nazionale n.221/2002 e alla legge regionale 12 agosto 2005, n.13 così come modificata dalla legge regionale 16 agosto 2007, n.24. L'articolo 1, in combinato disposto con l'allegato A, chiarisce quali sono le specie ammesse allo specifico regime derogatorio (fringuello, peppola, storno, pispola, prispolone e frosone), quali sono i carnieri massimi (giornaliero e stagionale) per singolo cacciatore, quali sono i periodi di caccia consentiti, qual'è il limite massimo di prelievo a livello regionale per singola specie, quali sono le motivazioni che sono alla base dell'attivazione dello specifico regime di deroga.

Per quanto concerne i carnieri massimi stagionali, i medesimi sono stati calcolati congiuntamente alla Regione Lombardia (a livello nazionale i regimi venatori in deroga per la stagione venatoria 2009 – 2010 sono stati applicati solo da Regione Veneto e Regione Lombardia) sulla base:

- dei pareri INFS prot. n. 3032/T-A61 del 20/04/2005 e prot. n. 4161/T-A61 del 20/06/2005;
- del numero di cacciatori residenti nei rispettivi territori regionali (Veneto e Lombardia);
- della percentuale massima di mortalità da esercizio venatorio ragguagliata al 3% della mortalità naturale ("Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici").

L'articolo 1, comma secondo, in combinato disposto con l'Allegato B, definisce in modo puntuale quali sono le incombenze da assolvere (a livello provinciale, a livello regionale ed in capo ai singoli cacciatori) per assicurare il monitoraggio quindicinale previsto dall'art. 2 ter, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2005, n.13 così come modificata dalla legge regionale 16 agosto 2007, n.24.

Segue e conclude l'articolo 2 relativo alla dichiarazione d'urgenza.